

AC Alert | Regolamento (UE) n. 2017/821

Al fine di perseguire tali obiettivi, dunque, il regolamento n. 2017/821 impone l'esercizio di un dovere di diligenza a tutti gli operatori economici che importano, su base annuale, quantitativi di minerali o metalli contenenti 3TG che superano le soglie definite nell'Allegato I del regolamento. I soggetti obbligati a rispettare i nuovi requisiti sono sia coloro che operano a monte (es. industrie estrattive, i commercianti di materie prime, le fonderie, le raffinerie, ecc.) sia coloro che operano a valle (es. chi riceve i prodotti direttamente dalla fonderia/raffineria ovvero da rivenditori del prodotto finale) della catena di approvvigionamento.

Gli obblighi previsti a carico di tali soggetti da parte del nuovo Regolamento riguardano:

- il sistema di gestione;
- la gestione del rischio;
- la comunicazione.

Gli operatori economici dovranno, inoltre, implementare una procedura per la gestione del rischio che consenta di individuare e valutare i rischi di effetti negativi sulla loro catena di approvvigionamento minerario e di attuare una strategia capace di prevenirli e/o ridurli.

In tale contesto, il legislatore unionale impone altresì un obbligo generale per i soggetti importatori di affidare a soggetti terzi indipendenti l'esecuzione di appositi audit finalizzati a valutare la bontà del sistema di gestione adottato, nonché della strategia di gestione del rischio.

I soggetti obbligati dovranno infine comunicare costantemente con le autorità competenti, trasmettendo l'esito delle attività di audit e fornendo tutta la documentazione utile a dimostrare di avere adottato delle procedure conformi agli scopi della nuova normativa.

A tal riguardo, si segnala che l'Autorità italiana deputata al controllo locale sull'adempimento dei nuovi obblighi, nonché all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle relative sanzioni, è il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), al quale compete anche l'emanazione degli attesi provvedimenti attuativi della disciplina rappresentata.

La nuova normativa si aggiunge ad un insieme di recenti disposizioni che impongono nuove

cautele per le attività di importazione e di esportazione di prodotti sensibili, che esulano dalla tradizionale compliance doganale.

La gestione dei “*conflict minerals*” va adeguatamente organizzata nel quadro di una più ampia gestione dei diversificati profili regolatori legati all’export control (embarghi, dual use, armamenti, sostanze chimiche, ecc.).